

**TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO**

RECLAMO EX ART. 669 *terdecies* c.p.c.

**Con Istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei
litisconsorti ex art 151 c.p.c.**

Per: la Sig.ra **Rita Fezza**, nata il 9.4.1983 a Nocera Inferiore e res.te in Pagani alla via Amendola 21, C.F.: FZZRTI83D49F912E, elett.te dom.ta in Salerno alla via G. A. Aurofino n.12 presso lo studio dell' Avv. Luca De Ciuceis che la rapp.ta e difende come da mandato in calce al ricorso.

L'Avv. Luca De Ciuceis dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti numeri di fax: 089791013 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvdeciuceisluca@pec.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 95074310657.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80039860632.

Resistenti

NONCHE' NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/20171

Per la Revoca

Dell'Ordinanza n. 33431/15 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro – dott. Orio - di rigetto dell'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso ordinario, R.G. n 7751/2015, depositata il 28/12/2015 e conosciuta in pari data, per i seguenti

Motivi

- Come precisato in ricorso, la sig.ra Fezza Rita ha conseguito il diploma di maturità magistrale nell'anno scolastico 1999/00 e, sulla scorta della Sentenza del Consiglio di Stato n.1973 del 16.4.2015, nonché, del DPR del 25 Marzo 2014 (G.U. n 111 del 15.05.2014) chiedeva, di essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Salerno valide per gli anni scolastici 2014/2017.

A tal fine, non potendo accedere alla piattaforma “on line”, l'odierna ricorrente presentava domanda di inserimento in graduatoria con racc.ta a/r del 22.10.2015, e, non avendo avuto alcun riscontro alla sua richiesta, presentava ricorso con istanza cautelare dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, al fine di veder riconosciuta la validità della domanda presentata in forma cartacea.

Sennonché, l'istanza cautelare proposta veniva rigettata con motivazione erronea in punto di diritto, nonché, illogica ed ingiusta.

Ed infatti, il giudice di prime cure ritiene, innanzitutto, che sia decisiva “l’insussistenza di una norma di rango primario che legittimi l’invocato inserimento” come si evince sia dal disposto dell’art. 1 co. 605 lett. C L. 296/06 sia dalla previsione dell’art. 9 co 20 d.l. 70/2011 conv. In L 106/2011, che precludono la possibilità di nuovi inserimenti dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Ebbene, il **FORMALE RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DEL DIPLOMA MAGISTRALE** conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento è **avvenuto CON DPR del 25 Marzo 2014** (G.U. n 111 del 15.05.2014), **PUBBLICATO, peraltro, DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE previsto** dall’art. 9 del D.M. 235/2014 – fissato al 10.5.2014- **PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.**

A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973/2015 ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017 ed ha sancito il conseguente obbligo conformativo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Atteso, però, che tale obbligo conformativo è stato a tutt’oggi completamente disatteso, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto nella sentenza n. 3638/2015 che “(...) risulta, senz’altro fondata la pretesa all’inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto

essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero”.

Quest’ultimo, infatti, anche dopo il riconoscimento giudiziale e legislativo del diritto all’insegnamento dei diplomati magistrali entro l’anno 2001/02, ha singolarmente continuato a consentire l’iscrizione nelle sole graduatorie d’istituto, valide per il conferimento delle supplenze brevi, e non nelle GaE, valide per l’assunzione a tempo indeterminato.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, “non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.

Le riportate valutazioni del Consiglio di Stato sono state condivise appieno dalla Giurisdizione Ordinaria, anche di **codesto Ill.mo Tribunale**, che ha riconosciuto espressamente “la sussistenza del *fumus boni juris*, venendo in rilievo il perdurante quanto ingiustificato comportamento della amministrazione convenuta che, pur dopo l’annullamento del D.M. 235/14 da parte del CdS non ha apportato alcuna modifica al sistema informatico di presentazione delle domande”. Soprattutto, si precisa che **“chi, come la ricorrente, era in possesso del diploma magistrale fino al 2001/02 non poteva essere considerato nuovo abilitato da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie poiché la norma (art. 1 co. 605 L 296/06) fa espressamente salvi i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione, prima**

della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento” (Ord. Trib. Salerno, 8.9.2015, RG.n. 5753/15).

Anche su questo punto la motivazione del giudice che ha respinto l’istanza cautelare deve ritenersi del tutto erronea in quanto ritiene che quello della ricorrente sia un nuovo inserimento, vietato ex art. 1 co. 605 L. 296/06, senza però, rendersi conto che tali non possono essere considerati quelli dei diplomati magistrali ante 2001, poiché **la norma fa “salvi i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione”.**

In virtù di tutto quanto rilevato, il diritto dei diplomati magistrali entro il 2001/02 ad essere inclusi nelle GaE deve ritenersi ormai definitivamente consacrato, e si precisa che la ricorrente ha presentato il ricorso con relativa istanza in via cautelare al fine di veder riconosciuta la validità della domanda di inserimento in GaE presentata in forma cartacea con lettera racc.ta a/r del 22.10.2015, ovvero, come si dirà più approfonditamente a breve, nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale.

Non corretta deve considerarsi, infatti, l’ulteriore osservazione del suddetto giudice secondo cui la domanda di inserimento sarebbe tardiva.

Ed infatti, come più volte osservato anche in ricorso, il diritto non avrebbe potuto essere fatto valere in alcun modo atteso che i docenti abilitati in virtù di diploma magistrale NON AVEVANO ACCESSO alla cosiddetta “PIATTAFORMA ONLINE”.

Si precisa, inoltre, che, come ormai ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, **non può ritenersi intervenuta alcuna decadenza o prescrizione del diritto dei ricorrenti** per aver formulato la richiesta di inserimento in GaE solo nel 2015 atteso che il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante

all'inserimento nelle predette graduatorie è avvenuto solo nel 2014, a seguito della pubblicazione del D.P.R. n.25 in G.U. del 15.5.2014, nonché, delle richiamate pronunce del C.d.S.

Ed infatti, prima di tale data non era permesso ai docenti con diploma magistrale, seppur conseguito entro l'anno 2001/2002 e quindi prima della chiusura delle graduatorie stesse, di presentare la domanda di inserimento nella GaE.

Ne consegue che va sicuramente riconosciuta, altresì, la tempestività dell'azione proposta dalla ricorrente, che ha presentato la domanda di inserimento in GaE nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal M.I.U.R.

A tal proposito, si fa altresì rilevare che parte della Giurisprudenza ha negato addirittura l'esistenza stessa di un termine di decadenza per la presentazione delle domande di inserimento in GaE.

Si osserva, infatti, che la norma (art.1 co.605 L. 296/06) non sancisce alcuna espressa decadenza, come si può desumere da una interpretazione letterale: “sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/08 per i docenti già in possesso di abilitazione”, ed in particolare, dall'utilizzo della locuzione “per il biennio 2007/08” (e non “entro il biennio 2007/08”) si desume più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; infatti la Legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2007/09, e quindi la *ratio* di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata a quel piano assunzionale ed a quel triennio.

“Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro, che è anche P.A. e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica, sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l’inammissibilità della domanda in modalità cartacea (Ord. Trib. di Gela del 17.9.2015, Giudice Laurino).

Il giudice di prime cure ritiene, altresì, che “non emerge il *fumus boni juris* mancando il diritto soggettivo all’inserimento in GAE e non avendo la sentenza del Consiglio di Stato funzione o contenuto additivo *erga omnes*”

Ebbene, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si possa riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell'atto caducato. (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesa la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di invocare disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Per quanto concerne, infine, il *periculum*, pure escluso dal giudice dell'ordinanza reclamata, si richiama l'Ordinanza Collegiale con la quale Codesto Ill.mo Tribunale ha deciso, accogliendolo, il reclamo proposto avverso l'Ordinanza di rigetto resa in un caso del tutto analogo a quello di specie.

Ebbene, il collegio ha espressamente riconosciuto la sussistenza del *periculum*, in quanto “ non vi è dubbio che il tempo occorrente per la celebrazione del processo di merito esporrebbe la ricorrente, non inserita nelle graduatorie ad esaurimento a gravi danni professionali, soprattutto tenuto conto delle nuove immissioni in ruolo che verranno effettuate in ragione della recente approvazione delle legge di riforma della scuola e del relativo piano di stabilizzazione del personale precario.

Il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle indicate graduatorie di III fascia, va dunque assicurato in via di urgenza”. (Ord. Trib. Salerno, 8.9.2015, RG.n. 5753/15).

Tanto osservato, nel riportarsi al ricorso principale, nonché, all'esibita documentazione ed agli scritti difensivi, che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio instaurato con ricorso ordinario, contenente istanza cautelare, recante R.G. n. 7750/2015, in accoglimento del presente reclamo Voglia così provvedere:

1. Revocare l'Ordinanza n. 33431/15 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro – dott. Orio - di rigetto dell'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso ordinario, recante R.G. n 7751/2015, depositata il 28/12/2015 e conosciuta in pari data,
2. Accogliere la riproposta Istanza Cautelare e per l'effetto:

2A) In via preliminare, Accertare e Dichiarare la illegittimità e/o nullità, con conseguente disapplicazione: **1.** del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Salerno per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE); **2.** delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

2B) IN VIA CAUTELARE, *Inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, Accertata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*: **1.** Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica “Istanze on line” predisposta dal MIUR, ovvero ritenendo utilmente prodotta la medesima domanda forma cartacea; **2.** Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente

domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

3) Nel merito, Accertato e Dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III Fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III Fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

4) In subordine, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017, così come rettificare per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

5) Regolare il carico delle spese anche con riferimento al giudizio di primo grado secondo legge.

Si depositano in atti i seguenti documenti:

1) Copia Ordinanza di rigetto dep.ta il 28.12.2015

2) Copia Ricorso principale.

3) Ordinanza di accoglimento Tribunale Salerno, 8.9.2015, RG.n. 5753/15.

3) Autocertificazione situazione reddituale;

Si dichiara che il presente procedimento di lavoro, di valore indeterminato, va esente dal pagamento del Contributo unificato ex art. 9 comma 1 bis D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Salerno, lì 11.01.2015

Avv. Luca De Ciuceis

**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei
litisconsorti ex art. 151 c.p.c**

Il sottoscritto avvocato, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente in forza di mandato a margine del soprascritto ricorso,

Premesso

- Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, i quali potrebbero essere scavalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente;

- Che la notifica del ricorso nei modo ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti, che in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014/2017 sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'ambito territoriale provinciale di Salerno, classi concorsuali AAAA e EEEE;
- Che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, ovvero, mediante affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente;

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato fa istanza affinché la Signoria Vostra Ill.ma Voglia autorizzare la notifica del ricorso ai potenziali resistenti mediante pubblicazione del ricorso e del decreto sul sito del MIUR nell'apposita sezione, ovvero, mediante affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente.

Salerno, lì 11.01.2015

Avv. Luca De Ciuceis